



COMUNE DI CASTELLANA GROTTTE
Area Metropolitana di Bari

Allegato “A”

alla deliberazione di Giunta comunale n. 169 del 14/12/2021,
resa immediatamente eseguibile, pubblicata all’albo pretorio informatico in data 16/12/2021
ed entrato in vigore il 1° gennaio 2022

**REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEL POTERE SOSTITUTIVO
IN CASO DI OMISSIONE O RITARDO PER L’ADOZIONE DI ATTI
AD INIZIATIVA DI PARTE E D’UFFICIO**

(adeguamento del vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale
degli uffici e dei servizi)

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI OMISSIONE O RITARDO PER L'ADOZIONE DI ATTI AD INIZIATIVA DI PARTE E D'UFFICIO

Art. 1

- 1) L'Ufficio del Segretario Generale è individuato, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 2 della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale Ufficio cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile di Settore, incaricato di posizione organizzativa, competente ad adottare l'atto finale in base al vigente funzionigramma del Comune di Castellana Grotte.
- 2) Per l'esercizio del potere sostitutivo di cui ai commi 9-bis e seguenti dell'art. 2 della legge n. 241/1990 e s.m.i. il Segretario Generale dell'Ente si avvale, del supporto istruttorio, logistico e operativo delle articolazioni organizzative (Settori) competenti per materia.
- 3) Il Settore I Segreteria Generale – Società Partecipate collabora con il Segretario Generale dell'Ente nella redazione del rapporto annuale alla Giunta comunale previsto dal comma 9-quater dell'art. 2 della legge n. 241/1990 e s.m.i..
- 4) Il presente regolamento non trova applicazione nei casi in cui norme speciali prevedono, in caso di inerzia o ritardo, poteri sostitutivi in capo ad Organi di altre Amministrazioni pubbliche.
- 5) Restano ferme le norme speciali che prevedono provvedimenti sanzionatori in caso di inerzia o ritardo.

Art. 2

- 1) Decorsi inutilmente i termini per la conclusione dei procedimenti stabiliti dalle vigenti norme di legge statale o regionale, ovvero da norme regolamentari dell'Ente in materia di procedimento amministrativo ove tali termini non siano specificamente stabiliti da disposizioni normative statali o regionali, ovvero decorso il termine di 30 giorni nel caso in cui tali termini non siano stabiliti oppure decorsi i termini superiori di cui all'art. 2, comma 7, della legge n. 241/1990 e s.m.i., il privato può rivolgersi al Segretario Generale dell'Ente, cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento nella conclusione del procedimento amministrativo.
- 2) I tempi fissati per la conclusione di ogni procedimento amministrativo comprendono anche le fasi intermedie, interne all'Amministrazione, necessarie per il completamento dell'istruttoria.
- 3) La richiesta di intervento sostitutivo di cui al primo comma del presente articolo deve essere formalizzata per iscritto ed indirizzata al Segretario Generale dell'Ente. La richiesta può essere consegnata all'Ufficio protocollo del Comune o essere inviata tramite servizio postale o posta elettronica certificata.
- 4) Il Segretario Generale inoltra la richiesta al Responsabile di Settore dell'Ente di cui si contesta l'inerzia, assegnando un termine, non superiore a due giorni lavorativi, per la trasmissione del fascicolo, completo di ogni documentazione e corredato da relazione esplicativa sullo stato del procedimento e sulle ragioni che non ne hanno consentito la conclusione nei termini stabiliti; con la medesima relazione il Responsabile di Settore evidenzia l'effettivo maturarsi delle condizioni per l'esercizio del potere sostitutivo.
- 5) Entro tale termine il Responsabile di Settore competente può altresì provvedere alla conclusione del procedimento, dandone contestuale comunicazione all'interessato, con le formalità di rito, al Segretario Generale dell'Ente e al Sindaco.

- 6) Entro due giorni lavorativi dalla ricezione del fascicolo e verificata la legittimazione della richiesta di intervento, il Segretario Generale:
- a) qualora il Responsabile di Settore competente abbia provveduto all'adozione del provvedimento finale ai sensi del precedente comma 5, ovvero qualora non ritenga sussistenti i presupposti per l'intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 2, comma 9-ter, della legge n. 241/1990 e s.m.i., archivia il procedimento dandone comunicazione all'istante, al Responsabile di Settore competente e al Sindaco;
 - b) in caso di ammissibilità dell'intervento sostitutivo richiesto, ne dà formale comunicazione all'istante, al Responsabile di Settore inadempiente e al Sindaco e provvede all'assegnazione del procedimento ai sensi del successivo comma 7. Da tale comunicazione decorrono i termini di conclusione del procedimento, in misura pari alla metà di quelli originariamente previsti.
- 7) Per l'adozione del provvedimento finale il Segretario Generale:
- a) può assegnare il procedimento, con contestuale trasmissione del fascicolo, completo di ogni necessaria documentazione, ad altro Responsabile di Settore, anche in deroga al funzionigramma dell'Ente, affinché questi concluda il procedimento e adotti il relativo atto finale;
 - b) in ipotesi di particolare complessità, o qualora gravi ragioni consigliano di non avvalersi delle strutture interne all'Ente, può provvedere alla nomina di un Commissario "*ad acta*"; in tale evenienza le spese relative all'incarico commissariale sono poste a carico del Responsabile di Settore inadempiente;
 - c) può riservare a sé, qualora ritenga di avere le competenze, la definizione del procedimento, potendosi avvalere, ai fini dell'istruttoria, di un responsabile di procedimento individuato tra il personale dipendente o tra i Responsabili di Settore dell'Ente.
- 8) Con il provvedimento di assegnazione del procedimento il Segretario Generale può formulare direttive ed indicazioni nell'ambito delle proprie prerogative di sovrintendenza e coordinamento gestionale.
- 9) I soggetti di cui al precedente comma 7, lettere a), b) e c), provvedono all'adozione del provvedimento finale entro il termine di cui al comma 6, lett. b), e provvedono altresì alla comunicazione all'interessato della conclusione del procedimento con le formalità di rito, nonché al Sindaco.
- 10) Il Segretario Generale vigila sul rispetto dei termini di cui al comma 6, lett. b), e in caso di mancata adozione nei termini del provvedimento sostitutivo provvede ai sensi del successivo comma 11.
- 11) Il Segretario Generale:
- a) contestualmente alla comunicazione di cui al comma 6, lett. b), informa il Sindaco, l'Assessore competente per delega, il Nucleo Integrato di Valutazione e l'Ufficio Procedimenti disciplinari con contestuale avvio della procedura di contestazione della responsabilità dirigenziale;
 - b) ove ne ricorrano i presupposti, dà avvio al procedimento di responsabilità disciplinare trasmettendo gli atti all'Ufficio Procedimenti disciplinari, ovvero provvede all'obbligo di denuncia alla Procura regionale della Corte dei conti per responsabilità amministrativo-contabile;
 - c) entro il 30 gennaio di ogni anno effettua agli Organi di governo di cui all'art. 2, comma 9-quater, della legge n. 241/1990 e s.m.i., ossia al Sindaco, alla Giunta e al Presidente del Consiglio comunale, la comunicazione riassuntiva dei procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti, garantendo altresì la pubblicazione dei dati sul portale comunale nella sezione "*Amministrazione Trasparente*", sotto-sezione 1° livello "*Altri contenuti*", sotto sezione 2° livello "*Accesso civico*".

12) La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente/responsabile e del funzionario inadempiente.

Art. 3

- 1) Il presente regolamento entra in vigore decorso il termine di 15 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio informatico dell'Ente, adempimento che dovrà avvenire dalla data di esecutività della deliberazione di Giunta comunale di approvazione dello stesso.
- 2) Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari di questo Comune con esso in contrasto o incompatibili.